LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1931

si può improvvisare, ma che in determinati momenti, ove non sia in immediata e completa efficienza, può essere indispensabile elemento per la vita e l'indipendenza di una Nazione. (Applausi — Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la parola all'onorevole relatore, al Governo e ai presentatori di ordini del giorno.

Presentazione di disegni di legge.

CROLLALANZA, Ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROLLALANZA, Ministro dei lavori pubblici. Mi onoro di presentare alla Camera, per incarico dell'onorevole Ministro dell'interno, i seguenti disegni di legge: .

Conversione in legge del Regio decretolegge 27 aprile 1931, n. 557, recante provvedimenti per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'acquedotto di Molinella; (990)

Conversione in legge del Regio decreto legge 27 aprile 1931, n. 558, recante provvedimenti pel finanziamento dei lavori di costruzione dell'acquedotto del Simbrivio. (991)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi disegni di legge per incarico dell'onorevole Ministro dell'interno.

Saranno inviati alla Giunta generale del bilancio.

Si riprende la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 52, recante modificazioni al regime fiscale degli spiriti e provvedimenti diretti ad agevolare lo smaltimento dei vini non atti a diretto consumo e la destinazione di parte dell'alcool a carburante.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge:Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio1930, n. 52, recante modificazioni al regime fiscale degli spiriti e provvedimenti diretti ad agevolare lo smaltimento dei vini non atti a diretto consumo e la destinazione di parte dell'alcool a carburante.

Onorevole relatore, ella intende di parlare? BENNI, relatore. Sì.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENNI, relatore. Onorevoli camerati, la discussione che si è svolta sopra questo disegno di legge io credo che sia andata al di là di quelli che dovevano essere gli scopi relativamente modesti che lo stesso progetto di legge si riprometteva.

Che cosa ha dovuto fare in realtà la Commissione? Essa si è trovata di fronte a un progetto di legge del febbraio il quale stabiliva che un certo numero, circa 60 mila, ettanidri, di alcool più 40 mila, in tutto 100 mila ettanidri, dovessero essere applicati, per 60 mila quale miscela della benzina, e per 40 mila in aiuto dei carburantisti nazionali, che potevano utilizzare questo alcool per i loro esperimenti.

Così il decreto come era stato proposto non ha potuto essere applicato, perchè effettivamente la base stessa dell'applicazione nella pratica attuazione è mancata, malgrado che gli stessi importatori di benzina, che erano obbligati a miscelare un certo quantitativo di alcool in relazione alla importazione della benzina, non hanno potuto farlo perchè il pubblico si rifiutava di accettare quella miscela. Ed in questo noi possiamo avere la prova certa e sicura, perchè gli importatori di benzina effettivamente sono in tutta Italia tre, due dei quali appartengono a importatori stranieri ed uno purtroppo è importatore straniero, ma nettamente italiano nelle sue manifestazioni, cioè l'A. G. I. P.. La stessa A. G. I. P. si è trovata nella impossibilità di vendere benzina trasformata così come il decreto prescriveva.

Il decreto stesso poi aveva delle contradizioni interne, perchè mentre da una parte obbligava i distillatori di alcool a tenere a disposizione degli introduttori di benzina una cifra non superiore al 25 per cento della produzione di alcool italiano, che equivaleva a circa 100 mila ettanidri, dall'altra parte obbligava gli importatori di benzina a miscelare con una aliquota del 30 per cento, e siccome l'importazione di benzina del 1930 è arrivata a 5 milioni e 500 ettolitri, il 30 per cento voleva dire che essi avrebbero dovuto miscelare un milione e 650 mila ettolitri. Ora d'altra parte c'era l'obbligo di tenere a disposizione il massimo di 100 mila ettolitri.

In questa situazione, ne veniva l'impossibilità pratica di obbedire all'una o all'altra parte del decreto e quindi si doveva necessariamente uscire fuori dalle rotaie del decreto.

Ma c'era di più: l'applicazione diventava impossibile in realtà, perchè le fonti di produzione dirette, come ben ha rilevato l'onorevole camerata che mi ha preceduto, di alcool